



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO



GDAP-0049884-2011

PU-GDAP-1a00-04/02/2011-0049884-2011

Roma, 2 febbraio 2011

Ai Sigg. Vice Capi Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Generali

Al Sigg. Direttore dell'ISPPE

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di staff

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Sigg. Direttori degli istituti Penitenziari

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione

Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo Altavista

Oggetto: notificazioni a mezzo forze di Polizia - art. 17 legge 31 luglio 2005, n.155

Il primo comma dell'articolo 148 c.p.p., nella sua formulazione vigente, assegna l'onere delle notificazioni degli atti in via prioritaria, e con manifestazione di principio univoca, all'Ufficiale Giudiziario. L'intento di rendere eccezionale l'utilizzo delle forze di Polizia nell'attività di notifica degli atti è reso palese dall'inciso contenuto nel comma citato "salvo che la legge disponga altrimenti".

Tale disposizione a carattere generale ha subito una deroga specifica, limitata ed eccezionale, ad opera dell'articolo 17 L. 31.07.05, n. 155 che ha sostituito il 2° comma dell'art. 148 c.p.p.

Attualmente, quindi, con riferimento al chiaro tenore letterale di tale ultima disposizione solo "il Giudice", e non anche il Pubblico Ministero, può servirsi della Polizia Penitenziaria "in caso di urgenza", "nei procedimenti con detenuti" e "in quelli davanti al Tribunale del riesame" per le notifiche ai soli "destinatari detenuti".

Con riferimento alla norma in oggetto, si registra tuttavia un'interpretazione estensiva da parte delle Autorità Giudiziarie, che ritengono che il requisito dell'urgenza sussista anche nelle ipotesi contingenti di carenza di personale negli uffici giudiziari, e che sussista una sorta di competenza per

territorio della Polizia Penitenziaria anche per i soggetti posti agli arresti domiciliari e per le notificazioni a soggetti processuali (testimoni, difensori, parti private), diversi dai detenuti.

Si ritiene di non concordare con tali interpretazioni estensive per le ragioni che seguono.

Se i soggetti in detenzione domiciliare si possono qualificare detenuti, perché appunto la detenzione può realizzarsi anche in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, dubbi sorgono circa la sussistenza dell'obbligo di notificazione, ai sensi del citato art. 148 cpv. c.p.p., nelle ipotesi in cui il destinatario non sia detenuto in ambiente carcerario. Infatti, secondo la locuzione utilizzata dalla norma in questione, la legittimazione all'utilizzo per le notifiche è prevista solo in capo alla Polizia Penitenziaria "del luogo in cui i destinatari [della notifica] sono detenuti". Quindi, non essendovi dislocazioni territoriali con relative ripartizioni di competenza più ampie di quelle delle allocazioni dei singoli istituti penitenziari, si ritiene che l'individuazione della Polizia Penitenziaria che debba assolvere all'onere della notificazione si immedesima con quella che presta servizio nell'istituto ove il detenuto è ristretto; cioè registrato all'ufficio matricola ed ivi presente.

Affidare poi alla Polizia Penitenziaria, ex art. 148 comma 2 c.p.p., notifiche anche con riferimento a soggetti non detenuti significherebbe distoglierla, in modo gravemente disfunzionale, dai compiti suoi propri.

Un'interpretazione tanto estensiva è in palese contrasto con la ratio e la finalità della novella normativa del 2005 che tende, appunto, ad eliminare oneri impropri della Polizia Giudiziaria, per meglio utilizzare tutte le risorse disponibili negli impegni primari di pubblica sicurezza sul fronte del terrorismo e della criminalità diffusa.

In tale ottica si osserva che anche la Polizia Penitenziaria, sia pure in via residuale ed occasionale originata dalle funzioni sue proprie, svolge importanti compiti di Polizia Giudiziaria. Ancora, proprio di recente a livello legislativo, è stata ritenuta una grave insufficienza dell'organico della Polizia Penitenziaria tale da richiedere un consistente ulteriore reclutamento per fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento.

In conclusione, si deve ritenere che, se le notifiche ad opera della Polizia Penitenziaria, al di fuori dei casi espressamente previsti ovvero fuori dalle ripartizioni territoriali disegnate dalla legge, non comportano alcuna sanzione processuale, ma mera irregolarità, atteso che tale atto è pur sempre compiuto da organo con potestà notificatoria, non si può sottacere che la corretta applicazione della legge possa essere fatta valere in relazione a prassi ad essa contrarie anche se ad adottarle siano magistrati. Infatti, ai sensi dell'art. 124 comma 1 c.p.p., l'obbligo di osservanza delle norme processuali è previsto, in via primaria, proprio per i magistrati.

Fermo restando l'obbligo di ottemperare alle disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria, tanto si rappresenta affinché le Autorità in indirizzo segnalino a questo Dipartimento eventuali prassi interpretative difformi, costanti e reiterate.

Il Capo del Dipartimento
Franco Lonta